

CIRCOLARE 06/2021

26/03/2021



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO LEGGE 22 marzo 2021, N. 41, ARTICOLO 1, commi 1-9

D.L. SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A CURA DI

ELIANA RIZZI
LUIGI MELLONI

Il Decreto Legge n. 41 del 22-3-2021 (c.d. “Decreto Sostegni”, di seguito anche per brevità “Decreto”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 ed è entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione, in data 23.3.2021.

Il Decreto introduce nuove misure di sostegno alle attività d’impresa, commerciali e professionali colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, l’articolo 1 prevede l’erogazione di un **contributo a fondo perduto** in favore di soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, i cui **ricavi o compensi**, nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ossia, per i soggetti aventi esercizio coincidente con anno solare, l’anno 2019), **non** siano stati **superiori a 10 milioni di euro**, al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- l’ammontare medio mensile **del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
- l’attività non risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto o la partita IVA non sia stata attivata in data successiva all’entrata in vigore del Decreto.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, una percentuale che si riduce all’aumentare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo la tabella di seguito riportata:

% da applicare sulla differenza tra media mensile fatturato/ricavi 2020 e media mensile fatturato/ricavi 2019	Ricavi/compensi 2019 in euro
60%	Non superiori a 100.000
50%	Tra 100.000 e 400.000
40%	Tra 400.000 e 1 milione
30%	Tra 1 e 5 milioni
20%	Tra 5 e 10 milioni

Di seguito un esempio.

Un'impresa avente esercizio non coincidente con l'anno solare (ad esempio 1.7 - 30.6) dovrà effettuare le seguenti verifiche:

- di non aver superato nell'esercizio 1.7.2018-30.6.2019 i 10 milioni come ammontare dei ricavi per (a) cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e (b) corrispettivi per la cessione di materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili;
Attenzione si parla in questo caso di "ricavi" e non di "fatturato" quindi le regole da utilizzare per l'individuazione di questo parametro sono le regole fiscali valide ai fini delle imposte sul reddito dettate dal TUIR (testo unico delle imposte sul reddito);
- se i "ricavi" sono inferiori a 10 milioni dovrà controllare il calo del "fatturato e dei corrispettivi". In questo caso le regole per l'individuazione di questo parametro sono quelle relative all'IVA. Si dovrà individuare l'importo del "fatturato e dei corrispettivi" dell'anno 2019 (indipendentemente dal fatto che l'impresa abbia esercizio coincidente con l'anno solare o no) e confrontarlo con lo stesso dato riferito all'anno 2020.
 Più in particolare si dovrà conteggiare l'importo medio mensile del "fatturato e dei corrispettivi" del 2020 e confrontarlo con quello del 2019.
 Come si calcola il dato medio mensile? In questo caso la risposta è effettivamente abbastanza semplice dividendo per 12 l'importo del "fatturato e dei corrispettivi" complessivo dell'intero anno;
- a questo punto se si evidenzia un calo nell'importo "fatturato e dei corrispettivi" si procede al calcolo del contributo a fondo perduto applicando le percentuali individuate in base alle fasce di "ricavo" (attenzione le fasce sono determinate in base ai ricavi e non al fatturato / corrispettivi).

Procedendo quindi con una simulazione numerica:

- Impresa con ricavi del periodo 1.7.2018-30.6.2019 pari ad euro 190.000;
- Percentuale da applicare in base alle fasce di reddito = 50%;
- Ammontare del fatturato e corrispettivi complessivo per il 2019 pari ad euro 120.000
- Ammontare del fatturato e corrispettivi medi mensili per il 2019 = $120.000 / 12 = 10.000$
- Ammontare del fatturato e corrispettivi complessivo per il 2020 pari ad euro 66.000
- Ammontare del fatturato e corrispettivi medi mensili per il 2020 = $66.000 / 12 = 5.500$
- Riduzione del fatturato medio mensile = $10.000 - 5.500 = 4.500 = 45\%$
- La riduzione è superiore al 30% e quindi il contributo spetta
- Il contributo è pari al 50% della riduzione ovvero $50\% * 4.500 = \mathbf{2.250}$.

A differenza di quanto stabilito con precedenti provvedimenti di intervento a sostegno di attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria, il contributo previsto dal Decreto ha carattere generale, dal momento che **la relativa concessione non è limitata a determinati codici ATECO**.

Inoltre, va evidenziato l'aumento della soglia dei ricavi costituente il limite per il riconoscimento del contributo in parola (soglia che, nei precedenti interventi normativi emergenziali, era fissata a 5 milioni di euro).

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro (con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche) e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP¹.

In data 23-3-2021 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 77923/2021 contenente le indicazioni relative al contenuto informativo, alle modalità ed ai termini di presentazione dell'istanza per la fruizione del contributo.

Innanzitutto va detto che l'istanza va presentata telematicamente (anche per il tramite di intermediari abilitati²) **tra il 30-3-2021 e il 28-5-2021**, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle entrate ed allegato al predetto provvedimento del Direttore. In caso di errore nella compilazione dell'istanza inviata, è possibile, nel medesimo lasso di tempo, presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente.

In sede di compilazione dell'istanza, il contribuente deve indicare se intende ricevere il contributo mediante accredito a proprio favore ovvero sotto forma di **credito di imposta**, da utilizzare, per il suo intero importo, **in compensazione** mediante F24 (che dovrà parimenti essere presentato in via telematica). La scelta è irrevocabile.

¹ E non rileva come ricavo al fine della quantificazione degli interessi passivi deducibili ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

² I contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell'Agenzia.

CONTATTI



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT